

Onorevoli Senatori , onorevoli Deputati,

L'associazione " Il Chiostro - per la trasparenza delle lobby ", che rappresenta 140 professionisti delle relazioni istituzionali, aveva chiesto di essere audita dalle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato della Repubblica per contribuire ad una migliore definizione del reato "traffico di influenze illecite" contenuto nel disegno di legge n° 2156-B (art 19 comma 1, lettera r).

"Il Chiostro" è d'accordo sull'introduzione di tale reato e apprezza che la Camera dei deputati abbia provveduto, anche su nostra pressante richiesta , a modificare significativamente l'originaria stesura del testo proposto che avrebbe reso un crimine lo svolgimento dell'attività di rapporti con le istituzioni.

Tuttavia, l'attuale definizione del reato appare ancora imprecisa e con margini di ambiguità che , se non corretti, renderebbero l'applicazione del norma problematica.

Il professionista delle relazioni istituzionali riceve un compenso dalla sua azienda o dal committente per esercitare una corretta mediazione tra gli interessi che è chiamato a rappresentare e coloro che concorrono ad adottare decisioni pubbliche. Nell'esercizio di questa attività lecita, il professionista valorizza la propria credibilità personale basata anche su *rapporti esistenti* con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

Il reato che si vuole introdurre punisce coloro che "sfruttano" queste relazioni esistenti. Il concetto di sfruttamento è ambiguo. Meglio sarebbe precisare che è punito l'uso improprio e scorretto di tali relazioni, quindi l' "abuso" .

Inoltre, il reato punisce chi "indebitamente" fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo della propria mediazione "illecita". Non viene precisato cosa si intenda con "indebitamente" né in quali casi la mediazione divenga "illecita".

"Il Chiostro" da anni si batte per una regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi presso le istituzioni, ed è ben consapevole che non esistendo in Italia tale regolamentazione è più complesso tracciare il confine tra il lecito e l'illecito in questo ambito. Per questo avevamo proposto, e riproponiamo, che si introduca nell'ambito di questo disegno di legge una prima definizione della regolamentazione delle relazioni con le istituzioni adottando il modello in vigore presso le istituzioni europee (Parlamento e Commissione): un registro obbligatorio per i lobbisti con obbligo di rispetto di un codice etico adottato per legge (v. allegato 2).

Se fosse accettata questa nostra proposta, sarebbe illecito il traffico di influenze svolto al di fuori del contesto della regolamentazione dell'attività di lobbying :incorrerebbe nel reato chiunque, non iscritto al registro obbligatorio della trasparenza, utilizzasse le proprie relazioni con pubblici ufficiali per farsi remunerare come prezzo di una mediazione ,che sarebbe di per sé illecita.

Se il Senato della Repubblica non dovesse accettare questa nostra proposta, in subordine chiediamo che il testo venga riformulato come segue:

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, con cui intrattiene rapporti finalizzati ad influenzare decisioni pubbliche, è punito con la reclusione da uno a tre anni. E' punito con la stessa pena chiunque, abusando delle relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altro vantaggio patrimoniale come prezzo di un'influenza esercitata affinché il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ometta di compiere atti dovuti o compia atti contrari al dovere d'ufficio”

In questo modo si punirebbero:

- 1) coloro che danno denaro o vantaggi patrimoniali a pubblici ufficiali nell'ambito di rapporti istituzionali
- 2) coloro che abusano di tali rapporti coartando l'autonomia del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio

“Il Chiostro” rimane a disposizione per fornire eventuali ulteriori approfondimenti e chiarimenti e, intanto, ringrazia per l'attenzione e la cortesia

Roma 17 settembre 2012

cell. 348.4160952

Il Presidente
Giuseppe Mazzei

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

1) In analogia con quanto deciso da Parlamento Europeo e Commissione Europea è istituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Registro pubblico della trasparenza, al fine di rendere trasparenti tutte le attività di rapporti con le istituzioni, a prescindere dai canali o dai mezzi di comunicazione impiegati, svolte allo scopo di influenzare, direttamente o indirettamente, l'elaborazione o l'attuazione delle politiche e i processi decisionali di Parlamento, Governo, Pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici statali, Enti locali, Amministrazioni del servizio sanitario nazionale. Dette attività comprendono *inter alia*, i contatti con membri, funzionari o altro personale delle istituzioni, la preparazione, la divulgazione e la trasmissione di lettere, materiale informativo o documenti di dibattito e di sintesi, e l'organizzazione di eventi, riunioni, attività promozionali e iniziative sociali o conferenze, cui siano stati invitati membri, funzionari o altro personale delle istituzioni. E' altresì inclusa la partecipazione a consultazioni formali su futuri atti legislativi o altri atti giuridici delle istituzioni ovvero ad altre consultazioni aperte.

2) Al Registro per la trasparenza sono obbligati ad iscriversi tutti coloro che intendono svolgere tali attività di rappresentanza degli interessi anche di natura non economica. Sono esclusi dall'obbligo le Chiese, le parti sociali, in quanto attori di processi decisionali che si concludono con protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione. Sono esclusi dall'obbligo di registrazione anche i partiti politici, eccetto le organizzazioni da essi create, sostenute o impegnate in attività che rientrano nell'ambito di applicazione del Registro.

3) Con la registrazione, di cui al comma 1, le persone fisiche e giuridiche e le organizzazioni interessate:

a) sottoscrivono l'impegno ad agire in conformità con il Codice di condotta, adottato di comune accordo dal Parlamento Europeo e dalla Commissione Europea, per quanto compatibile, in particolare:

- 1) si identificano sempre con il proprio nome e facendo riferimento all'organismo o agli organismi per cui lavorano o che rappresentano;
- 2) dichiarano gli interessi, gli obiettivi e le finalità promosse e, se del caso, specificano i clienti o i membri che essi rappresentano;
- 3) evitano di ottenere o cercare di ottenere informazioni o decisioni in maniera disonesta, esercitando pressioni indebite o comportandosi in modo inadeguato;
- 4) non rivendicano alcuna relazione ufficiale con le istituzioni nei loro rapporti con terzi, e non distorcono gli effetti della registrazione in maniera da ingannare i terzi o i funzionari o altro personale delle istituzioni;
- 5) garantiscono che, per quanto a loro conoscenza, le informazioni fornite ai fini della registrazione e successivamente nell'esercizio delle loro attività rientranti nell'ambito di applicazione del registro sono complete, aggiornate e non fuorvianti;
- 6) si astengono dal vendere a terzi copia dei documenti ricevuti dalle istituzioni; 7) non

inducono i membri delle istituzioni, i funzionari e altro personale delle istituzioni a contravvenire alle disposizioni e alle norme di comportamento a essi applicabili;

8) qualora ex funzionari o altro personale delle istituzioni, ovvero ex assistenti dei membri delle istituzioni, lavorino per loro, rispettano l'obbligo di tali lavoratori di conformarsi alle norme e agli obblighi a essi applicabili in materia di riservatezza;

9) informano chiunque loro rappresentino dei propri obblighi nei confronti delle istituzioni

b) sono tenute a fornire annualmente informazioni specifiche sulla propria identità, sull'identità dei portatori di interesse rappresentati, sulla natura di questi interessi e sull'entità finanziaria dell'attività. Tali informazioni sono rese pubbliche sul sito internet del Registro per la trasparenza.

4) I decisori pubblici, destinatari di attività di rapporti con le istituzioni finalizzate alla rappresentanza di interessi, danno evidenza, nei documenti relativi agli atti normativi e amministrativi, dei contatti avuti con i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro e segnalano eventuali violazioni del Codice di condotta

5) Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti al Registro

6) Entro lo stesso termine, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, sono tenuti ad adeguare i propri Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti al Registro, a definire apposite modalità che permettano di seguire in tempo reale lo svolgimento delle sedute delle Commissioni Parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché individuare le modalità con cui le suddette Commissioni parlamentari devono audire i rappresentanti di interessi iscritti al Registro.

7) Il Governo è delegato ad adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire

a) i requisiti per l'iscrizione al Registro, con l'esclusione di coloro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati di particolare rilevanza e gravità;

b) le modalità di accesso, per gli iscritti al Registro, alle sedi istituzionali e alle informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di rappresentanza di interesse;

c) le modalità di partecipazione per gli iscritti al registro alle attività di Analisi dell'Impatto della regolamentazione (AIR) e di Verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) di cui all'art.14 della legge 28/11/2005, del DPCM dell'11/09/2008 e della Direttiva PCM del 26/2/2009

d) le modalità di partecipazione per gli iscritti al Registro alle consultazioni pubbliche disposte dalle Autorità Indipendenti;

e) le modalità di accesso per gli iscritti al Registro ai documenti ove gli interessi rappresentati siano pertinenti all'oggetto dei processi decisionali pubblici in atto, secondo quanto previsto dall'art.25 della legge 7/08/1990 n.241 e successive modificazioni, fatta salva l'applicazione dell'art.24 della medesima legge, ad eccezione del comma 1, lettera c)

f) le attività incompatibili con l'iscrizione al Registro;

g) le sanzioni per chi svolge l'attività di rapporti con le istituzioni finalizzata alla rappresentanza di interessi senza essere iscritto al Registro;

h) le sanzioni per chi viola gli obblighi del Codice di condotta;

i) le sanzioni per chi fornisce al Registro informazioni false

l) le modalità di tenuta del Registro e la possibilità che possa essere attivato un Registro presso ciascuna istituzione